ALLEGATO "B" al REPERTORIO NUMERO 57337/14741

STATUTO DELLA

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA O.A.S.I. LAURA VICUÑA"

Art. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui al primo libro del codice civile e al D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, l'associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica, denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA O.A.S.I. LAURA VICUÑA", siglabile "A.S.D. O.A.S.I. LAURA VICUÑA" con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.

L'Associazione ha sede in Torino (TO).

L'indirizzo della sede potrà essere trasferito, nel rispetto dell'art. 7-bis D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., con delibera del Consiglio Direttivo successivamente ratificata nella prima assemblea degli associati, nei modi di legge, con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire e sopprimere sedi operative, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Scopi, affiliazione e attività

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro ed è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; l'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della

struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

L'associazione si propone di promuovere, sviluppare e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva di base e dilettantistica in genere, delle discipline sportive riconosciute dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), così come regolamentate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, ai quali delibererà di affiliarsi, e di cui accetta gli statuti ed i regolamenti. L'Associazione si affilierà alle Federazioni Sportive, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Discipline Sportive Associateche verranno di volta in volta individuati dal Consiglio Direttivo - i cui Statuti e Regolamenti si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri associati che svolgono con continuità attività sportive agonistiche. L'Associazione si impegna, inoltre, a rispettare e a far rispettare ai propri associati che svolgono con continuità dette attività le norme e le direttive del CONI, del CIP e del RASD.

2.2 L'associazione ha per oggetto, in via stabile e principale, l'esercizio dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alla pratica e alla diffusione delle attività connesse alle seguenti discipline: nuoto, pallacanestro, pallavolo, karate, fitness, triathlon e baskin (basket inclusivo), mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di

attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza delle suddette discipline o delle discipline sportive che l'associazione organizzerà e gestirà.
L'associazione procederà alla propria affiliazione alla Federazione Italiana Nuoto, alla Federazione Italiana Pallacanestro, alla Federazione Italiana Triathlon, al Centro Sportino Educativo Nazionale, all'Unione Italiana Sport per Tutti e all'Ente Italiano Sport inclusivi e pertanto costituiscono parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle associazioni affiliate.
In particolare, l'associazione:
- riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare delle Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate citate;
- s'impegna a pagare le quote d'affiliazione e le quote associative stabilite dalle Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate citate;
- prende atto che condizione indispensabile per essere associato a essa associazione è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, CONI, CIP o RASD dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti Enti e Federazioni dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. L'Associazione richiederà ai predetti Enti, Federazioni e Discipline, se necessario e se richiesto dalle loro Norme, Regolamenti e/o Statuti, le necessarie licenze sportive e/o autorizzazioni per

la partecipazione alle loro gare, eventi, stage, seminari, giornate didattiche, prove pratiche, allenamenti, raduni, concentramenti, eventi didattici, eventi sportivi, eventi formativi.

L'associazione si propone quali scopi:

. la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo delle discipline sportive e dell'attività sportiva in generale, in quanto strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa;

. concorrere alla progressiva educazione e formazione umana e morale dei ragazzi e dei giovani, promuovendo l'attività fisica quale strumento idoneo a facilitare stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale e alla promozione della salute;

. la promozione, la diffusione e la pratica di attività nel settore dello sport dilettantistico, come opportunità di incontro con portatori di handicap, invalidi, disabili, persone affette da patologie, secondo i valori e gli ideali di lealtà, obbedienza, rinuncia, fedeltà agli impegni, altruismo, fraternità, rispetto reciproco, perdono, senso della giustizia e rispetto delle regole di vita, mediante l'utilizzo dello sport come mezzo di dialogo e confronto, nonché di crescita personale in un ambiente capace di stimolare e affinare il carisma di ogni partecipante;

. l'organizzazione di attività ricreative attraverso le quali perseguire un progetto educativo di uomo e di società ispirato esplicitamente al sistema preventivo di Don Bosco ed alla tradizione salesiana;

. l'educazione dei giovani all'impegno e alla dedizione, che oggi si esprime

principalmente nell'attività sportiva e ricreativa e domani si esprimerà nel contesto sociale, professionale, parrocchiale, familiare e comunitario in genere.

L'Associazione intende altresì provvedere all'assistenza continua dei propri associati attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia.

2.3 Sono attività secondarie e strumentali agli scopi stabili e principali dell'Associazione (nei limiti dell'art. 9 D.Lgs.36/2021 e s.m.i.):

- le attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitati alla pratica delle discipline sportive nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sportive;
- promuovere e favorire le attività ludico - motorie, di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo in genere;
- la promozione, la diffusione e la pratica di ogni attività motoria e/o sportiva anche se non riconosciuta come disciplina del CONI / CIP / RASD;
- lo svolgimento di manifestazioni, esposizioni, mostre aperte al pubblico, aventi per tema lo sport e la partecipazione a sagre, feste, gare, competizioni, stage, prove pratiche, allenamenti, raduni, corsi di formazione e seminari per attività motoria e/o sportiva anche se non riconosciuta come disciplina del CONI / CIP / RASD e per attività ludico - motorie, di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto;
- l'istituzione di corsi di preparazione, a tutti i livelli, delle discipline previ-

ste dall'Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;

- la promozione dello scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, anche tramite l'organizzazione di viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;
- la gestione di centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande e ristoro, foresteria e ricettività extralberghiera;
- la promozione, la diffusione e la pratica di ogni attività culturale, di turismo sociale, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire il rapporto tra gli associati;
- l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità motorie, di base e/o sportive, culturali, ricreative e del tempo libero;
- la pubblicazione, anche on line, di riviste, video e altro materiale, connessi alle attività sopra indicate a fine divulgativo e conoscitivo;
- il compimento, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, di ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente al raggiungimento delle finalità statuarie, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive e l'acquisizione a titolo di proprietà, di locazione o comodato di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività;

- porre in essere operazioni di natura commerciale di ogni tipo in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività di pubblicità e sponsorizzazioni propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore;
- la vendita di abbigliamento sportivo e accessori per la pratica dello sport in generale.

Il tutto con l'esclusione delle attività in contrasto diretto con le finalità statutarie delle Federazioni Sportive, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate ai quali l'Associazione si affilierà.

Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio Regolamento. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e a far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti impartiti dalle Federazioni o dagli Enti o dalle Discipline cui si affilierà.

Per poter realizzare sia gli scopi stabili e principali sia le attività secondarie e strumentali l'Associazione potrà avanzare proposte agli Enti sportivi, associazioni, attività commerciali e non, Enti pubblici e scolastici per un'adeguata programmazione sportiva sul territorio ed essa potrà svolgere ogni altra attività necessaria o comunque utile al perseguimento dei suoi scopi.

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statuarie, a confederazioni, enti ed organismi, esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi a quelli statutari.

L'Associazione potrà produrre e, se del caso, vendere, in via diretta e/o at-

traverso società ed enti di partecipazione, energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Art. 3

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative ordinarie;

b) quote associative suppletive e aggiuntive degli associati;

c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;

d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;

e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;

g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;

h) entrate derivanti dall'organizzazione di gare e manifestazioni di carattere sportivo;

i) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione;

j) locazione o affitto di beni mobili e immobili;

k) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Art. 4

Associati e Tesserati

4.1 Il numero degli associati è illimitato e tutti gli associati hanno uguali di-

ritti e uguali doveri.

Possono essere associati dell'Associazione tutti i cittadini, italiani e stranieri, che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

1) di voler partecipare alla vita associativa;

2) di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;

3) di rispettare lo Statuto;

4) di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI, delle Federazioni, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui intendano affiliarsi qualora esercitino attività sportive agonistiche.

La validità della qualità di associato, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato, anche verbalmente, e si considera tacitamente ratificata senza bisogno di apposita Assemblea e dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso dell'associato. La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della tempora-

neità della partecipazione alla vita associativa.

Nel caso in cui la domanda venga respinta in modo motivato, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa (periodo di osservazione), l'interessato potrà presentare ricorso a tale mancata accettazione sulla quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria.

La domanda di ammissione presentata da minorenne deve essere fatta tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile (art. 16 D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.).

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età deve prestare personalmente il proprio assenso.

I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne nonché per eventuali danni da questi cagionati.

4.2 La persona fisica (atleta, istruttore, tecnico, dirigente o altra qualifica prevista dai regolamenti federali), non necessariamente associata all'associazione, diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione attraverso l'atto formale del tessera-

mento.

Il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi alle Federazioni, Enti o Discipline possono essere richiesti per il tramite dell'Associazione.

Si applicano gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni. Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dai regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita sportiva dell'associazione e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, dall'apposito regolamento che dovrà essere emanato dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea degli associati.

L'organo amministrativo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli organismi sportivi cui la società è affiliata.

I tesserati sono tenuti a corrispondere un contributo annuale di tesseramento ed un contributo di partecipazione all'attività sportiva esercitata nella misura che deve essere determinata dal consiglio direttivo. Il tesserato non in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale o del contributo di partecipazione all'attività sportiva non può esercitare i diritti spettantigli come tale.

4.3 Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dall'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Le quote associative possono essere differenziate a seconda del tipo di attività svolte dagli associati e sono decise ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative non sono restituibili in caso di recesso o di perdita della

qualifica di aderente e non sono trasmissibili né rivalutabili.

4.4 La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) per morosità, qualora l'associato, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltogli dal Consiglio Direttivo;

c) per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
- inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
- inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti del CONI, del CIP, del RASD, delle Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ai quali abbia eventualmente aderito l'Associato;
- azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
- condotta contraria alle attività e alle finalità dell'Associazione;
- quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'associato mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea la cui decisione è inappellabile nei limiti di legge.

Gli associati morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

Art. 5

Diritti e doveri degli associati

5.1 Tutti gli associati sono uguali e hanno gli stessi diritti, senza discriminazione alcuna, in particolare hanno diritto:

1) di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per l'approvazione del rendiconto consuntivo;

2) di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali (il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età);

3) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

4) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

5) di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione degli associati;

6) di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture ricreative e sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito Regolamento interno;

7) di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per gli associati il suo concreto esercizio (art.15 D.Lgs.36/2021 e s.m.i.).

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 4.1.

5.2 Tutti gli associati sono uguali e sono tenuti, senza discriminazione alcuna:

1) ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

2) ad osservare le norme stabilite dal CONI o CIP o RASD, dalle Federazioni Sportive, Enti o Discipline ai quali abbia eventualmente aderito l'associato;

3) a pagare la quota associativa;

4) a svolgere le attività preventivamente concordate;

5) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

6) a pagare gli eventuali contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;

7) a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 6

Quote associative e contributi

Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono di norma dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 7

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo, qualora istituito;

- il Presidente Onorario, se nominato.

Art. 8

Assemblea degli associati

8.1 L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona nominata dall'assemblea; il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervenire alla stessa.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

La convocazione delle Assemblee ordinarie o straordinarie avverrà minimo otto giorni prima della riunione mediante una o più metodiche idonee decise dal Consiglio Direttivo che potranno essere: affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati mediante lettera o e-mail (al recapito risultante dal libro degli associati) o pubblicazione nel sito internet istituzionale o nei social network associativi, o altre metodiche considerate idonee allo scopo.

La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di

almeno due componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di tre deleghe; non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Piemonte.

Alle Assemblee ordinarie o straordinarie può partecipare, su invito del Presidente e\o su eventuale richiesta di due consiglieri, il Presidente Onorario.

8.2 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico e finanziario, proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza dei due terzi degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida con la presenza di almeno il dieci per cento degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

8.3 L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione medesima; in particolare l'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Sta-

tuto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria in prima e in seconda convocazione sono prese con i quorum costitutivi e le maggioranze indicate all'art. 21 comma 1 del Codice Civile; tuttavia per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre comunque il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 9

Consiglio Direttivo

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) membri, nominati dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata stabilita dall'assemblea al momento della nomina e comunque per un

periodo non superiore a 4 (quattro) esercizi ed i suoi componenti possono essere rieletti.

La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

Oltre al Presidente sono previste le seguenti cariche:

- il Vice Presidente, che in assenza o impedimento del Presidente, rappresenta l'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni;
- il Segretario, a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all'inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, eccetera) e riguardano la parte burocratica dell'associazione;
- il Tesoriere che cura la situazione finanziaria dell'associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci.

9.2 Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione aderisce.

E' fatto divieto a tutti i membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI / CIP.

9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Con-

siglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare, su invito del Presidente e\o su eventuale richiesta di due consiglieri, il Presidente Onorario.

9.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

9.5 Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della

quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l'ammontare delle eventuali quote suppletive e/o aggiuntive, del contributo annuale di tesseramento e del contributo di partecipazione alle attività sportive.

Spetta al Consiglio il compito di assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. in materia di lavoro sportivo.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Art. 10

Presidente e Presidente Onorario

10.1 Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo e scade alla cessazione del mandato del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente può nominare il Vicepresidente all'interno del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di com-

petenza del Presidente stesso.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo.

10.2 Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario, anche a tempo indeterminato, scelto tra soggetti non membri del Consiglio Direttivo che si siano distinti per il particolare contributo nell'ambito della sfera di attività dell'associazione.

Il Presidente Onorario, senza poteri di rappresentanza, ha carattere puramente onorifico, può partecipare alle riunioni degli associati e del Consiglio Direttivo ed esprimere il proprio parere non vincolante in ordine agli argomenti in discussione, senza diritto di voto.

Art. 11

Organo di controllo

L'Assemblea dei soci può nominare, ove ritenuto utile od opportuno, ovvero quando previsto dalla legge, un organo di controllo, rappresentato da un organo monocratico o pluripersonale delegato anche al controllo contabile. Il sindaco monocratico, o i componenti dell'organo collegiale, devono essere soggetti iscritti al Registro dei revisori legali o in possesso delle professionalità indicate dall'art. 2397 c.c.. All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c..

In alternativa, l'associazione potrà nominare un revisore unico o un collegio dei revisori dei conti delegati alla mera revisione legale.

L'organo di controllo o i revisori possono essere nominati o tra i soci o tra

soggetti esterni all'associazione. Verificandosi i casi previsti dalla legge, il revisore unico o i componenti dell'organo collegiale di controllo dovranno essere nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori legali.

L'organo di controllo pluripersonale o il collegio dei revisori, ove nominato, è formato da tre membri effettivi e da due supplenti; in sede di nomina l'assemblea nominerà anche il presidente.

L'organo di controllo esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'associazione e sulla legalità e rispondenza agli scopi statutari degli atti compiuti dal consiglio direttivo e verifica, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, esprime parere sui bilanci e, qualora rilevi irregolarità amministrative, deve comunicarle per iscritto al presidente dell'associazione per i necessari provvedimenti.

Il revisore, o il collegio dei revisori, svolge esclusivamente funzioni di revisione legale dei conti.

L'incarico di organo di controllo monocratico o di componente dell'organo di controllo o di revisore dei conti o di componente del collegio dei revisori è incompatibile con la carica di consigliere nonché con l'espletamento di qualsiasi altro incarico per conto dell'associazione.

I componenti l'organo di controllo, o di revisione durano in carica quattro esercizi e decadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al quarto anno di mandato della carica.

Art. 12

Rendiconto economico finanziario

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre di ciascun anno.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il consiglio Direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 13

Divieto di distribuzione di utili

L'Associazione è senza fini di lucro, eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14

Volontari

L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonchè della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'associazione si conforma a quanto disposto dall'art. 29 D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. per quanto riguarda il rimborso delle spese, anche per attività svolte nel comune di residenza del volontario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, anche mediante polizze collettive.

Art. 15

Lavoratori

I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. secondo il principio di pari dignità ed opportunità e, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori subordinati si applicano le disposizioni degli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art 37 D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., nei casi di collaborazione organizzata dal committente si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015.

L'attività di lavoro sportivo può essere oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell' art. 30, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..

Art. 16

Scioglimento dell'Associazione

L'assemblea straordinaria delibera:

1) sullo scioglimento dell'Associazione;

2) sulla nomina del liquidatore;

3) sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento e la devoluzione dei beni è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non associati; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad Enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalle Federazioni Sportive o dal CONI / CIP.

Art. 17

Norme di rinvio

L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni riconosciute (libro I, titolo II, capo II C.C.), da quelle contenute nel presente Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'art.148 del TUIR, il D.Lgs. 36/2021 e il D.Lgs. 39/2021 e successive modificazioni e integrazio-

ni e delle norme citate.

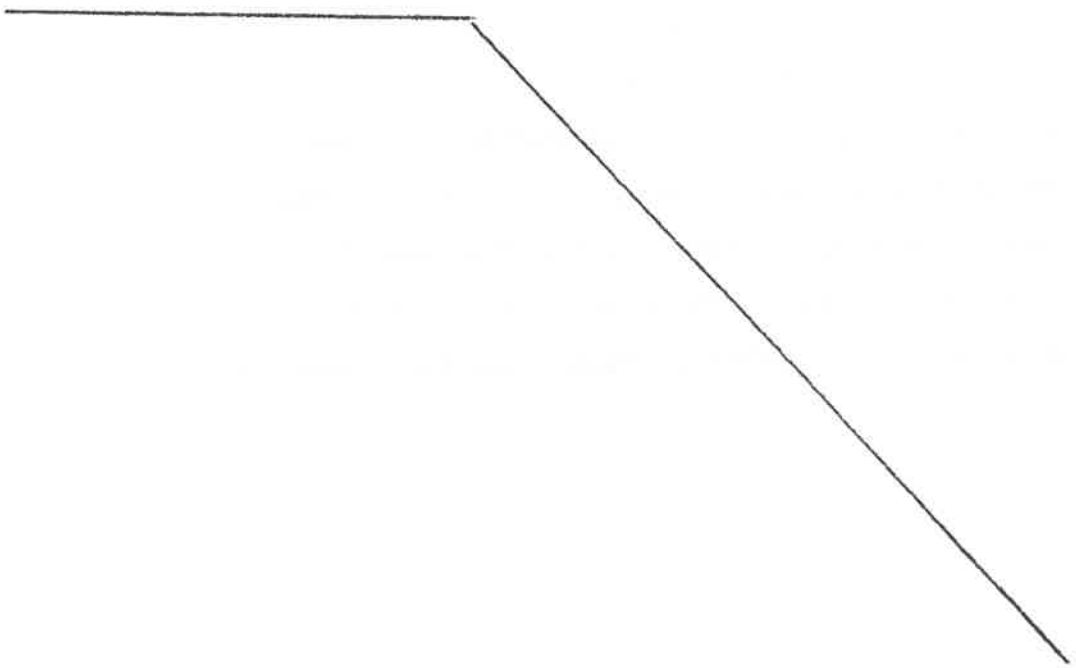
L'Associazione si conforma inoltre alle norme ed alle direttive del CONI e del CIP e del RASD, accettando e rispettando eventuali provvedimenti presi dagli stessi enti nei confronti dell'associazione e/o uno o più dei suoi associati o tesserati; riconosce e si conforma a Norme, Regolamenti e Direttive del Ministero per lo Sport e al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche oltre che a tutte le disposizioni di legge in ambito sportivo.

La stessa è riconosciuta ai fini sportivi adeguandosi e applicando le norme contenute nell'art. 10 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme dettate dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private, dalle leggi speciali, compreso il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e s.m.i., nonché dai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione è affiliata.

MASSIMILIANO ELIA

ANGELO MASCOLO Notaio



Registrato all'Ufficio Territoriale - Direzione Provinciale I di Torino il 28 giugno 2024 al n. 29992.

Il sottoscritto Angelo Mascolo, in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs n. 82/05, che la copia del VERBALE di assemblea straordinaria degli associati dell'associazione, completo degli allegati:
A) foglio delle presenze,
B) Statuto,
C) relazione di stima del patrimonio minimo asseverata,
è conforme all'originale.

Torino, lì 28 giugno 2024